REGOLAMENTO (CEE) N. 722/75 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1975

recante modifica del regolamento (CEE) n. 539/75 che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampiamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/75 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari, istituiti con regolamento (CEE) n. 974/71, sono stati fissati del regolamento (CEE) n. 539/75 (3);

considerando che nel settore del vino si applicano importi compensativi soltanto ai vini da pasto; che le condizioni di produzione e di commercializzazione di tali vini sono differenti nei singoli Stati membri; che, per tale motivo, appare possibile rinunciare fin d'ora all'applicazione degli importi compensativi nella maggior parte degli Stati membri, senza peraltro determinare perturbazioni degli scambi;

considerando che la soppressione degli importi compensativi monetari per i vini ad una data ravvicinata può comportare negli scambi intracomunitari l'applicazione di un regime diverso, se l'esportazione di un determinato prodotto ha luogo prima della data di entrata in vigore della soppressione e la corrispondente importazione ha luogo dopo tale data; che occorre adottare le necessarie misure transitorie per evitare tale situazione; che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, tali misure devono tuttavia essere limitate nel tempo;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/73 (5), occorre tener conto del fatto che il prezzo di tali merci è determinato largamente dalla loro trasformazione e dalle relative spese, mentre il valore dei prodotti di base agricoli incide soltanto moderatamente sul valore del prodotto finale; che inoltre tali prodotti si ravvicinano sensibilmente al settore industriale, per il quale non esiste alcun regime di importi compensativi; che in passato tali considerazioni hanno già indotto a limitare per le merci in questione l'elenco dei prodotti soggetti al regime degli importi compensativi; che attualmente appare ancora una volta possibile sopprimere dall'elenco un certo numero di detti prodotti;

considerando che, per quanto riguarda i vini, le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini;

considerando che i comitati di gestione per i cereali, per lo zucchero, per le uova e il pollame, per il latte e i prodotti lattiero-caseari non hanno espresso alcun parere nel termine impartito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi compensativi monetari fissati dal regolamento (CEE) n. 539/75 sono soppressi per le operazioni per le quali le formalità doganali di esportazione o d'importazione sono state espletate

— a decorrere dal 24 marzo 1975 per i vini

— a decorrere dal 21 aprile 1975 per gli altri prodotti

menzionati nell'allegato, fatte salve le eventuali modifiche adottate nell'intervallo.

2. Tuttavia, gli importi relativi alle operazioni di cui al paragrafo precedente, primo trattino, rimangono applicabili negli scambi intracomunitari per i prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione sono state espletate anteriormente al 24 marzo 1975 e le corrispondenti formalità doganali d'importazione sono espletate a decorrere da tale data e fino all'11 aprile 1975 incluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(3) GU n. L 57 del 3. 3. 1975, pag. 2.
(4) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 151 del 7. 6. 1973, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Vini relativi alle sottovoci tariffarie 22.05 C I e II in tutti gli Stati membri, tranne che in Germania.

2. In tutti gli Stati membri, le merci relative alle sottovoci tariffarie seguenti :

 18.06, A, B, C
 19.01, A, B
 19.03
 19.05, A
 21.07, C I e II
 21.07, F I